



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Piano di Welfare Integrativo 2022-2024

Criteria per il periodo 2022-2024
Art. 96 CCNL 19 aprile 2018

Sottoscrizione definitiva
04 ottobre 2022



VISTA l'Ipotesi di CCNI *“Piano di Welfare Integrativo 2022 - 2024. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Criteri per il periodo 2022- 2024 - Art. 96 CCNL 19 aprile 2018.”*, sottoscritta in data 19 gennaio 2022;

VISTA il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1719 del 7 febbraio 2022, relativo all'ipotesi di CCNI *“Piano di Welfare Integrativo 2022 - 2024. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Criteri per il periodo 2022- 2024 - Art. 96 CCNL 19 aprile 2018.”*, con il quale il Collegio esprime parere favorevole *...in ordine alla compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 della costituzione del welfare, anni 2022- 2024”*;

VISTA la nota di trasmissione, prot. n. 13101 del 18 febbraio 2022, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle ipotesi di accordo sopra citate, unitamente all'ulteriore documentazione utile ai fini della approvazione da parte degli organi esterni di cui all'art. 40 bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 (Relazioni Illustrative, Relazioni Tecnico Finanziarie, verbali del Collegio dei Revisori dei Conti);

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva, prot. CNR n. 21502 del 21 marzo 2022, con allegata anche la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale sono state evidenziate alcune osservazioni nei limiti delle quali è stato dato parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo;

CONSIDERATO che gli organi di controllo esterni hanno espresso parere favorevole per l'anno 2022 mentre, per gli anni 2023 e 2024, hanno specificato che *“... la positiva certificazione è subordinata alla condizione dell'effettiva quantificazione e disponibilità delle risorse allocate nei bilanci di previsione annuali previa certificazione dell'organo di controllo.”*

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.271/2022 con la quale è stata data l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva CCNI denominata *“Piano di Welfare Integrativo 2022 - 2024. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Criteri per il periodo 2022- 2024 - Art. 96 CCNL 19 aprile 2018.”*

Tutto ciò premesso

il giorno 04 ottobre 2022, con modalità telematica, ha luogo l'incontro tra i componenti della Delegazione di Parte CNR e la Delegazione di Parte Sindacale dell'Ipotesi di CCNI *“Piano di Welfare Integrativo 2022 - 2024. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Criteri per il periodo 2022- 2024 - Art. 96 CCNL 19 aprile 2018.”*, sottoscritta in data 19 gennaio 2022, come di seguito modificata in base alle osservazioni del Dipartimento e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamate nelle premesse.

Il Contratto Integrativo di seguito indicato è firmato con modalità telematica e ha efficacia dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.

Piano di Welfare Integrativo 2022-2024

Contratto Collettivo Integrativo
Criteri per la ripartizione del Fondo Benefici per il periodo 2022-2024
Art. 96 CCNL 19 aprile 2018

VISTO l'art. 59 del DPR n. 509/1979 gli enti possono disciplinare la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

VISTO l'art. 24 del DPR n. 171/1991 denominato *“Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”* che recepisce quanto disposto dall'art. 59 del DPR 509/1979 per gli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale (per i livelli IV - VIII) rubricato *“Benefici di natura assistenziale e sociale”* il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate *“... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione”*;

VISTO l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 (Area VII dirigenziale) per i livelli I - III e per il personale Dirigenziale, rubricato *“Benefici di natura assistenziale e sociale”* il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate *“... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione”*;

VISTO l'art. 28, comma 3 lettera j) del CCNL di Comparto sottoscritto in data 07.04.2006 che prevede esplicitamente la contrattazione integrativa con le OO.SS. esclusivamente per l'individuazione dei *“criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale”*;

VISTO l'art. 52 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale rubricato *“Assicurazioni Integrative”*;

VISTO l'art. 75 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione- AREA VII per il personale dirigenziale, rubricato *“Assicurazioni Integrative”*;

VISTI gli articoli 68, comma 2, del CCNL del 21.02.2002 rubricato *“Norma di salvaguardia”* e l'art. 25 del CCNL del 13.05.2009 rubricato *“Norma di rinvio”* in base ai quali restano ferme le norme pattizie sopra indicate e quelle non esplicitamente riformate;

VISTO il CCNL del nuovo comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali in data 19 aprile 2018 e, in particolare, il Titolo VII *“Welfare Integrativo”* che all'art. 96 individua, a titolo esemplificativo, i benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

CONSIDERATO che il citato art. 96, al comma 2, prevede che *“Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale”*;

CONSIDERATO che l'art. 68 del CCNL del 19 aprile 2018 prevede che "4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: ... j) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art 96";

CONSIDERATO che l'art. 7 del CCNL siglato il 19 aprile 2018, rubricato "Contrattazione integrativa", prevede la durata triennale per i CCNI stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente CCNL, disponendo al comma 3. "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale" ed al comma 10 "I contratti collettivi ... conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi";

VISTI i Contratti Collettivi Integrativi e gli Accordi stralcio in materia di Benefici assistenziali e sociali sottoscritti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con le OOS;

VISTO, in particolare, il CCNI "Piano di Welfare integrativo 2019 – 2020" sottoscritto in data 13 novembre 2020 dall'Amministrazione e dalle OO.SS. rappresentative avente ad oggetto l'utilizzo del fondo per i benefici assistenziali per gli anni 2019-2020 e i criteri generali di distribuzione dei benefici stessi, nonché, l'ipotesi di CCNI sottoscritta in data 4 agosto 2021 relativo all'utilizzo del fondo dei benefici assistenziali per gli anni 2021 – 2023;

CONSIDERATO che l'importo dello stanziamento per i benefici di natura assistenziale e sociale è determinato nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 21/12/2021 di approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2022 che, in ottemperanza alle disposizioni contenute dal vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ente, ha tra i suoi allegati anche il Preventivo Pluriennale 2022-2024;

CONSIDERATO che nella relazione programmatica al Bilancio di previsione di cui al punto precedente è espressamente citato che la quota destinata alla copertura dei benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei dipendenti dell'Ente è quantificata in euro 5.992.700,00 per l'anno 2022, in euro 6.200.200,00 per l'anno 2023 ed in euro 6.259.500,00 per l'anno 2024;

CONSIDERATO che nella riunione del 21 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con delibera n. 200/2021, l'atto di impegno per la copertura finanziaria della polizza per il servizio assicurativo di assistenza sanitaria a favore dei dipendenti del CNR per il triennio 2022-2024, per un importo complessivo di 8.483.310,00 euro;

CONSIDERATO che la previsione pluriennale del Fondo per i benefici assistenziali e sociali per gli anni 2022-2024 e l'atto di impegno di cui al punto precedente costituiscono elementi essenziali sia per la contrattazione che disciplina l'utilizzo del Fondo per gli anni 2022-2024, nonché per l'indizione di una gara triennale per l'affidamento del servizio di polizza sanitaria a favore del personale;

RITENUTO di voler procedere, relativamente alle annualità 2022, 2023 e 2024, alla definizione dei criteri per il riparto del Fondo Benefici tra le diverse tipologie previste dalla normativa e di confermare la destinazione al Fondo Benefici della quota massima corrispondente all'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente, fermo restando i criteri generali di distribuzione previsti nei precedenti CCNI.

Tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono quanto segue:

Art. 1
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente contratto disciplina la ripartizione del Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale, determinato annualmente nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell'Ente, come previsto dall'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dall'art. 74 del CCNL del 5 marzo 1998 (Area VII dirigenziale).
2. Si applica a tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 2
Ammontare delle risorse finanziarie destinate al welfare per gli anni 2022, 2023 e 2024

1. Per l'anno 2022, lo stanziamento previsto per le risorse da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale è stato determinato nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione annuale dell'Ente approvato con Delibera n. 193 del 21/12/2021, da suddividersi tra le diverse tipologie di benefici secondo le modalità esplicitate nella sottostante tabella:

Tabella 1: Ripartizione del Fondo 2022 tra le diverse tipologie di benefici

Stanziamento previsto Anno 2022		
Fondo	5.992.700,00	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 – art. 74 CCNL 05.03.1998
Ripartizione ed utilizzo del Fondo		
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Destinazione</i>
Polizza sanitaria	1.901.020,00	Previsione costo attuale polizza (gennaio-agosto 2022)
	942.590,00	Previsione costo polizza nuova gara (settembre-dicembre 2022)
Borse di studio	800.000,00	Borse di studio con criteri adottati nel presente CCNI
Attività culturali e ricreative	200.000,00	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, evento nazionale, ecc.
Asili nido	80.000,00	Asili nido. Contributo per pagamento retta
Prestiti	300.000,00	Sussidio per interessi sui prestiti
Sussidi	1.769.090,00	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti

2. Per gli anni 2023 e 2024, l'Amministrazione si impegna a destinare al Fondo benefici di natura assistenza e sociale la quota massima prevista pari all'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente, come previsto dall'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996 e

dall'art. 74 del CCNL del 5 marzo 1998 (Area VII dirigenziale). Il Fondo per il welfare dovrà essere certificato annualmente da parte del Collegio dei Revisori dei Conti per l'avvio della successiva contrattazione integrativa.

La distribuzione delle risorse del Fondo tra le varie categorie di benefici sarà definita previo accordo con le OO.SS., ferma restando la quota riservata alla copertura delle spese relative al mantenimento della polizza sanitaria a favore dei dipendenti.

3. Al termine di ogni annualità, la modalità di utilizzo delle eventuali economie di spesa sarà concordata con le OO.SS..

Art. 3

Criteri generali di attribuzione dei benefici assistenziali per gli anni 2022, 2023 e 2024

1. Ferma restando la disciplina prevista per la polizza sanitaria e la quota ad essa destinata, sono confermati i criteri di attribuzione dei benefici assistenziali e sociali stabiliti nel CCNI "*Piano di Welfare integrativo 2019 – 2020*" sottoscritto in data 13 novembre 2020, ad eccezione:
 - della tabella di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato CCNI, che riporta le fasce di ISEE del nucleo familiare di appartenenza per la quale le parti concordano che le fasce di ISEE saranno rideterminate annualmente sulla base delle risultanze dell'applicazione degli scaglioni di ISEE applicati per l'annualità precedente;
 - della diversa collocazione delle spese di cui ai punti A e B dell'art. 4, comma 3 del citato CCNI (Sussidi Ordinari – Spese funerarie) che, in applicazione del presente contratto, si considerano al pari delle spese di cui alla lettera D dell'art. 5, comma 2 (Sussidi speciali), fino ad un massimo di 1.200 euro per evento ed a prescindere dall'indicatore ISEE del nucleo familiare.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il CCNI è sottoscritto con modalità telematiche ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Delegazione di parte Sindacale

Presidente

FLC CGIL.....

o suo Delegato.....

CISL SCUOLA.....

FED. UIL SCUOLA RUA

Direttore Generale.....

FED. GILDA UNAMS

o suo Delegato.....

SNALS CONFSAL